

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1965

DEL 01/04/2015

Oggetto: **Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, "Diversificazione produttiva". Rigetto ricorso gerarchico della Ditta xxxxxx xxxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTA** la Legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, articolo 7, "Diversificazione produttiva";
- VISTO** il bando pubblico per l'ammissione agli aiuti previsti dalla predetta normativa, adottato con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna n. 3682/2012 del 01/08/2012, secondo le Direttive di Attuazione recate dal D.A. n. 1082/Dec A/66 del 19 luglio 2012;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1965

DEL 01/04/2015

PREMESSO che la Ditta xxxxxx xxxxxxxxx ha presentato domanda ai sensi del suddetto bando pubblico;

PREMESSO che, con determinazione n. 6347 del 13/12/2013 del Direttore dell'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli, veniva approvata la Graduatoria regionale delle domande presentate per l'intervento di cui all'art. 7 della L.R. 15/2010. L'istanza della Ditta xxxxxx veniva inserita nell'elenco delle domande escluse con la seguente motivazione: "Contratto incompleto";

PREMESSO che in data 11/01/2014 la Ditta xxxxxx xxxxxxxxx presentava ricorso gerarchico avverso l'esclusione dalla graduatoria. Il ricorrente sosteneva che l'assenza della propria firma sul contratto stipulato con il trasformatore sia da ricondurre ad una mera dimenticanza. Al fine di regolarizzare la propria posizione, in merito alla domanda di aiuto, riportava una dichiarazione in cui sottoscriveva in pieno quanto riportato nel contratto;

VISTO il Bando di riferimento, il quale al paragrafo 6 - Soggetti beneficiari e condizioni di accesso al premio - 6.4) Impegni, dispone che: *"I beneficiari devono stipulare, successivamente alla pubblicazione del presente bando, un contratto collettivo o individuale di fornitura del latte ovino nella misura di almeno 20.000 litri/anno per singolo conferitore da destinare alla trasformazione in prodotti diversi dal pecorino romano. Tale contratto deve fare espressamente riferimento all'intervento di cui alla L.R. 15/2010, articolo 7. Nel contratto il trasformatore deve impegnarsi a trasformare un quantitativo pari alle forniture complessivamente ricevute ai sensi del presente intervento in prodotti diversi dal pecorino romano e di produrre, a richiesta del fornitore esauriente documentazione idonea ad attestare le modalità di trasformazione delle quantità di latte ovino conferito per gli scopi di cui al presente intervento, in caso di controllo successivo da parte dell'Amministrazione";*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1965

DEL 01/04/2015

RITENUTO che la dichiarazione della Ditta ricorrente, prodotta in sede di ricorso, atta a sottoscrivere quanto previsto dal contratto, sia da considerarsi come una integrazione documentale;

CONSIDERATO il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, secondo il quale l'istituto della integrazione documentale è un rimedio utilizzabile al solo fine di regolarizzare o emendare meri errori materiali contenuti in documenti o dichiarazioni già prodotte. Pertanto la produzione successiva di documentazione in caso di carenza di elementi sostanziali della domanda, o ancora per colmare lacune imputabili ad un comportamento negligente, si risolve in un inammissibile perfezionamento sostanziale dell'istanza originaria, poiché in pregiudizio degli altri concorrenti (Cons. Stato, sez. VI, 6 novembre 2009, n. 6948; Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2009, n. 2710);

RITENUTO che il ricorrente sia incorso non già in irregolarità formali, quanto in vere e proprie omissioni sostanziali ed originarie della domanda non emendabili, pena la violazione della par condicio delle altre Ditte richiedenti;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Erogazione e Controlli, reso con nota prot. n. 4563 del 04/06/2014;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5481 del 03/07/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Ditta xxxxxx xxxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio delle Erogazioni degli Aiuti e Controlli affinché la notifichi alla Ditta ricorrente, che può proporre

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1965

DEL 01/04/2015

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3

di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Gianni Ibba